

F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione nei rami vita, capitalizzazione e danni con decreti del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 2 dicembre 1927 (G.U. del 15 dicembre 1927 n. 289) e successivi di cui al D.M. ricognitivo del 26 novembre 1984 (G.U. del 31 dicembre 1984 n. 357 supplemento ordinario n. 2).
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DESTINATO AD ATTUARE UNA FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE A PREMI SUCCESSIVI

IL MIO FUTURO CON FATA

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Scheda Sintetica
- la Nota Informativa
- le Condizioni di Polizza comprensive del Regolamento della Gestione Separata FATAINVEST
- il Glossario
- il Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA**

Di seguito sono descritte le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi per la cui gestione la Società ha definito specifiche procedure operative e regole di comportamento.

a) Gestione degli attivi

La Società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Asset Management S.G.R., Società di gestione interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazione Generali S.p.A.

I mandati conferiti:

- Obbligano l'S.G.R. a garantire i più elevati standard di diligenza e professionalità osservati dagli operatori di settore nei confronti dei propri clienti, al fine di contenere i costi e di ottenere da ogni servizio di investimento la miglior prestazione possibile;
- Prevedono esplicitamente i limiti e la natura delle operazioni che l'S.G.R. può effettuare;
- Contengono riferimenti espliciti agli Emittenti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti, individuati ed aggiornati dalla Società sulla base dell'elenco unificato di cui sopra;

La Società realizza un monitoraggio continuo delle commissioni di gestione applicate dalla S.G.R. per garantire che le stesse siano ai migliori livelli di mercato.

b) Investimenti

Il patrimonio delle gestioni separate e dei fondi interni può essere investito dalla S.G.R. anche in strumenti finanziari emessi ed OICR gestiti da Società facenti parte del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.

In ogni caso le operazioni di compravendita e mantenimento nei portafogli dei predetti strumenti finanziari vengono eseguite in conformità ai principi ed alle procedure dettati dalla Società. I mandati di gestione prevedono inoltre che la S.G.R. motivi adeguatamente le operazioni di cui trattasi al fine di consentire la verifica del relativo processo decisionale.

In particolare la Società, al fine di evitare l'insorgere di situazione di conflitto di interessi:

- definisce ed aggiorna periodicamente le linee guida delle operazioni di investimento, sia sotto il profilo tecnico che economico e verifica le operazioni realizzate;
- può introdurre limiti quantitativi all'acquisto di strumenti finanziari, ivi incluse le parti di OICR emessi da Società del Gruppo;
- assicura il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR, al fine di garantire la competitività rispetto ad analoghi prodotti emessi da soggetti estranei al gruppo;
- controlla la corretta esecuzione di tali operazioni e ne verifica il processo decisionale;
- controlla che non siano poste in essere operazioni con frequenza non necessaria, tenuto conto degli obiettivi assicurativi dei contratti stipulati dalla Clientela.

c) Retrocessione di commissioni

Relativamente alla gestione patrimoniale collegata al contratto di cui alla presente Nota Informativa, la Società non ha in essere accordi che prevedono la retrocessione da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi ed evita sistematicamente di stipulare accordi di soft-commission.

In ogni caso la Società si impegna a riconoscere comunque ai contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai Contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.

In ogni caso, la Società si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

Tale modifica troverà applicazione con esclusivo riferimento ai versamenti di premio successivi alla data di entrata in vigore della modifica stessa.

La Società comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche apportate almeno 90 giorni prima dell'entrata in vigore delle stesse e la descrizione delle conseguenze economiche sulla prestazione di rendita assicurata.

Si rinvia al successivo punto 22 per i tempi e le modalità di comunicazione della variazione delle basi di calcolo (finanziaria e demografica) e si sottolinea che, prima dell'entrata in vigore delle nuove basi, il Contraente può comunque trasferire la propria posizione individuale presso altra forma di previdenza senza l'applicazione di alcun onere amministrativo.

3.3. Progetto esemplificativo

La Società consegnerà al Contraente, unitamente al Fascicolo informativo, il Progetto esemplificativo personalizzato redatto secondo lo schema di cui alla circolare ISVAP 445/2001.

4. Premi

A fronte delle prestazioni fornite dalla Società è prevista la corresponsione, da parte del Contraente, di una successione di premi per tutta la durata di pagamento prevista (periodo della fase di accumulo).

L'entità del premio da versare e la periodicità di pagamento sono decise dal Contraente al momento della sottoscrizione della proposta. Comunque, ad ogni ricorrenza pagamento premio stabilita successiva al perfezionamento, il Contraente ha la facoltà di modificare sia l'importo del premio sia la data in cui effettuare il versamento.

La somma dei versamenti effettuati nel corso del primo anno di contratto non può essere inferiore a 750,00 euro e superiore a 5.200,00 euro; inoltre ogni versamento (rata di premio) non può risultare inferiore a 187,50 euro.

Nel corso della durata contrattuale, trascorsi almeno sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la possibilità di effettuare in qualsiasi momento versamenti aggiuntivi che andranno ad aumentare la prestazione assicurata. L'importo minimo previsto per il versamento aggiuntivo è fissato in 500,00 euro.

Il Contraente può interrompere il versamento dei premi mantenendo in vigore il contratto per il cumulo delle prestazioni assicurate maturate e può in ogni caso ripristinare il versamento dei premi.

Il versamento dei premi può essere ripreso in qualunque momento senza l'obbligo di versare i premi non corrisposti.

E' consentito il pagamento del premio tramite bonifico o assegno non trasferibile, entrambi intestati all'Agente Generale FATA (persona fisica o giuridica) che gestisce l'Agenzia stessa.

A giustificazione del mancato pagamento del premio non potrà, in alcun caso, essere opposto l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al domicilio del Contraente.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione alla partecipazione agli utili

Sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione interna separata FATAINVEST (si rinvia alla sezione C per i dettagli), la Società garantisce la rivalutazione delle prestazioni assicurate riconoscendo il 31 dicembre di ogni anno il 100% del rendimento FATAINVEST al netto di una aliquota di ritenzione per la Società pari all'1,1%. L'aliquota di ritenzione aumenta di 0,1 punti percentuali per ogni punto di rendimento della gestione separata FATAINVEST superiore al 6%.

6. Opzioni di contratto

In qualsiasi momento prima dell'accesso alla prestazione pensionistica il Contraente può scegliere una delle seguenti opzioni:

- 1) conversione della rendita vitalizia assicurata nelle seguenti tipologie di rendita:
 - rendita pagabile in rate posticipate certa per un minimo di cinque o dieci anni, indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Assicurato, e successivamente vitalizia;
 - rendita vitalizia pagabile in rate posticipate reversibile su un'altra testa, denominata Reversionario, da corrispondere finché l'Assicurato è in vita e, successivamente, in misura totale o parziale, finché il Reversionario è in vita.

I coefficienti da applicare in tali casi saranno comunicati dalla Società su richiesta del Contraente al momento dell'erogazione delle prestazioni e calcolati con le stesse basi tecniche dei coefficienti di rendita applicati nel corso della durata contrattuale a fronte di ciascun premio versato. Inoltre, sempre prima dell'accesso alla prestazione pensionistica,

il Contraente potrà richiedere che tali rendite vengano corrisposte in modo rivalutabile secondo le condizioni in vigore al momento della richiesta stessa;

- 2) prolungamento dell'assicurazione non oltre i cinque anni dal raggiungimento dell'età pensionabile secondo quanto previsto dal Decreto. La prestazione assicurata viene di conseguenza ricalcolata sulla base della nuova data di scadenza;
- 3) un capitale nei casi e con i limiti previsti dalla normativa vigente.

La Società si impegna ad inviare all'avente diritto una comunicazione scritta recante la descrizione sintetica delle opzioni sopraindicate, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche; detta comunicazione verrà effettuata al più tardi sessanta giorni prima del termine della fase di accumulo e conterrà anche l'impegno della Società a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione prescelta, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di Polizza relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

B.2. FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA

7. Erogazione della rendita e garanzie offerte

La rendita vitalizia garantita dal presente contratto è di importo costante. Il Contraente può comunque chiedere, prima della erogazione della prestazione pensionistica, che gli venga corrisposta in luogo della rendita vitalizia costante, una rendita rivalutabile secondo le condizioni in vigore al momento della richiesta stessa.

La rendita viene erogata in via posticipata in rate annuali, semestrali, trimestrali, bimestrali e mensili.

L'erogazione della rendita cessa con la rata precedente la morte dell'Assicurato o, in caso di rendita reversibile, della seconda testa assicurata.

Durante la fase di erogazione la rendita non può essere riscattata.

Il pagamento della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute. Il Contraente dovrà comunicare alla Società il conto corrente, e le relative coordinate bancarie (ABI,CAB), sul quale accreditare i pagamenti. In caso di variazioni il Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Società.

Per bonifici eseguiti all'estero saranno addebitate le relative spese bancarie.

Le basi tecniche utilizzate nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia sono:

- base demografica: RGS 48 (tavole di sopravvivenza della Ragioneria Generale dello Stato relative alla generazione dei nati nel 1948) distinte per sesso;
- base finanziaria: tasso di interesse tecnico pari al 2%.

Si rimanda agli allegati 1 A e 1 B delle Condizioni di Polizza per la rappresentazione dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia costante.

La Società si impegna a trasmettere, qualora il Contraente ne faccia richiesta, i coefficienti di conversione delle altre tipologie di rendita previste dal presente contratto, in vigore alla data della richiesta.

Si precisa comunque che tali coefficienti sono solo indicativi in quanto quelli definitivi saranno quelli in vigore al termine della fase di accumulo.

8. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il presente contratto prevede la corresponsione durante la fase di erogazione di una rendita vitalizia di importo costante. Tuttavia il Contraente può richiedere, al termine della fase di accumulo, la corresponsione di una rendita rivalutabile. Le condizioni di rivalutazione saranno quelle in vigore al momento della richiesta stessa.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

9. Gestione interna separata

Le prestazioni sono rivalutate in funzione del rendimento della gestione interna denominata FATAINVEST, separata dalle altre attività della Società.

La valuta di denominazione è l'euro.

Le finalità della gestione sono la conservazione del capitale investito ed il conseguimento di un rendimento con la salvaguardia di un minimo garantito.

Gli obiettivi sopra riportati impongono la scelta di strumenti finanziari che non presentino un'elevata volatilità dei prezzi e siano in grado di garantire un rendimento annuo adeguato alle condizioni correnti di mercato per ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio. Le scelte gestionali sono quindi principalmente rivolte all'investimento in obbligazioni (titoli pubblici e corporates) di primaria qualità in grado di garantire un adeguato rendimento al portafoglio. E' inoltre prevista la possibilità di investire, sia pure in misura contenuta e con un profilo di rischio compatibile alle esigenze della gestione separata, in titoli azionari con bassa volatilità dei prezzi ed un adeguato rendimento derivante dai dividendi pagati.

Nella costruzione del portafoglio si pone inoltre particolare attenzione alla liquidabilità degli strumenti finanziari scelti così da essere in grado di poter modificare il profilo di rischio assunto al cambiare delle condizioni macroeconomiche.

Il rendimento annuo della gestione separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario del FATAINVEST di competenza di quell'esercizio al valore medio del FATAINVEST stesso.

Ai fini della determinazione del rendimento il periodo di osservazione decorre dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Di seguito si riporta la composizione sintetica degli attivi della gestione interna separata FATAINVEST al 31 dicembre 2005:

Categorie di attività	Importo in euro	Composizione percentuale
BTP	57.310.015	29,23
Altri titoli di Stato emessi in euro	83.350.093	42,51
Obbligazioni quotate in euro	32.170.679	16,41
Azioni quotate in euro	19.405.457	9,90
Azioni quotate in valuta	2.423.386	1,24
Quote di OICR	1.397.000	0,71
TOTALE	196.056.630	100,00

La percentuale degli investimenti della gestione separata in strumenti o altri attivi emessi o gestiti da Società del Gruppo non supera il 30% del patrimonio della gestione stessa.

La Società ha affidato la gestione degli attivi della gestione separata FATAINVEST a Generali Asset Management S.G.R., Società di gestione interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazione Generali S.p.A.

La gestione è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31-3-1975 n. 136, la quale attesta la correttezza della gestione e dei risultati conseguiti. L'attuale Società di revisione è PriceWaterHouseCoopers S.p.A..

Il prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la gestione FATAINVEST è pubblicato trimestralmente su almeno due quotidiani a tiratura nazionale nonché sul sito Internet della Società; a richiesta del Contraente comunque esso sarà fornito.

Si rinvia per i dettagli al Regolamento della gestione che forma parte integrante delle Condizioni di Polizza.

I lavoratori che pur disponendo di un fondo pensione istituito ed operante non vi avessero aderito possono beneficiare dell'intero importo della deducibilità fiscale prevista dalla legge se effettuano versamenti ad una polizza FIP stipulata da un familiare a carico.

Nel caso in cui il Contraente in tutto o in parte non ha beneficiato della deduzione dei premi versati alla polizza FIP deve comunicare alla Società a mezzo lettera raccomandata (entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui emerge il diritto alla prestazione) l'importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi. In tal caso il suddetto importo di premio non concorrerà a formare la base imponibile per l'imposta gravante sulla prestazione al momento della sua erogazione.

Tassazione del rendimento maturato

In base alle attuali disposizioni del Decreto, il rendimento maturato ogni anno fino alla scadenza della polizza, è soggetto ad imposta sostitutiva dell'11%.

La Società calcola e preleva annualmente dalla polizza il relativo importo dell'imposta che versa allo Stato.

Tassazione delle prestazioni assicurate

Prestazione pensionistica in forma di capitale:

- la prestazione erogata in forma di capitale, anche in caso di riscatto, totale o parziale, è soggetta a tassazione separata. In generale la tassazione viene effettuata con i criteri previsti per il trattamento di fine rapporto; in sede di erogazione definitiva della prestazione gli uffici finanziari statali provvederanno a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione degli ultimi cinque anni precedenti quello nel quale è maturato il diritto alla prestazione pensionistica. Se il capitale complessivamente erogato non supera un terzo dell'importo maturato l'imposta verrà applicata sull'importo della prestazione al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Quest'ultima disposizione si applica anche quando il capitale viene corrisposto a seguito di riscatto per decesso dell'Assicurato, per pensionamento o cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, oppure quando l'importo annuo della rendita vitalizia calcolata sui due terzi del maturato risulta inferiore al cinquanta per cento dell'assegno sociale stabilito dalla legge. In caso di riscatto totale corrisposto a seguito della cessazione dell'attività lavorativa per cause diverse da quelle sopra indicate, ed in assenza dei requisiti per l'erogazione della prestazione, l'ammontare erogato costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, limitatamente all'importo corrispondente ai premi dedotti. In ogni caso l'importo complessivo dei premi non dedotti non concorre a formare la base imponibile per l'imposta gravante sulla prestazione;
- la prestazione liquidata agli eredi, in caso di morte dell'Assicurato non rientra nell'asse ereditario ed è soggetta a tassazione separata come se fosse erogata a favore dell'Assicurato stesso;
- il trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica prevista dal Decreto è esente da ogni onere fiscale.

Prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia:

- la prestazione erogata in forma di rendita vitalizia costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ed è soggetta ad IRPEF per la sola quota derivante dai premi versati per i quali il Contraente ha beneficiato della deduzione fiscale; la parte invece corrispondente ai premi non dedotti o a redditi già assoggettati ad imposta, se determinabili, è esente da tassazione;
- i rendimenti maturati annualmente in fase di erogazione della rendita vitalizia sono tassati con imposta sostitutiva pari al 12,5%.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

13. Modalità di perfezionamento del contratto

il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società, sempreché sia stato effettuato il pagamento del premio (premio di perfezionamento).

L'assicurazione entra in vigore, e pertanto ha decorrenza, a condizione che sia stato pagato il premio:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso ovvero
- alle ore 24 del giorno indicato nel documento di polizza qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva a quella di sottoscrizione della proposta.

La prima rata di premio deve essere versata contestualmente alla sottoscrizione della proposta.

14. Scioglimento del contratto e sospensione del pagamento dei premi

Lo scioglimento del contratto è possibile nei seguenti casi, espressamente previsti dalla normativa:

1. Prima dell'accesso alle prestazioni pensionistiche per:
 - trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica;
 - riscatto totale, in caso di cessazione dell'attività lavorativa senza che l'Assicurato abbia maturato i requisiti per l'accesso alla prestazione pensionistica;
 - decesso dell'Assicurato.
2. Alla data di accesso alle prestazioni o in un momento successivo per:
 - liquidazione totale della prestazione pensionistica in forma di capitale (come previsto e nei limiti imposti dalla vigente normativa);
 - decesso dell'Assicurato o del Reversionario in fase di erogazione della rendita.

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto.

Nel caso di interruzione del pagamento dei premi, il contratto resterà in vigore fino al raggiungimento dei requisiti per il conseguimento della prestazione previdenziale prevista dalla legge. Il Contraente può, in qualsiasi momento durante la fase di accumulo, ripristinare il versamento dei premi senza l'obbligo di versare i premi non corrisposti.

15. Revoca della proposta

La proposta può essere revocata dal Contraente prima che il contratto sia concluso. La comunicazione di revoca deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A. – Ramo Vita – Via Urbana 169/A, 00184 Roma.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società è tenuta al rimborso di quanto già versato.

16. Diritto di recesso

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A. – Ramo Vita – Via Urbana 169/A, 00184 Roma.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società è tenuta al rimborso di quanto versato.

17. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

Ai fini della documentazione da consegnare da parte dell'avente diritto per la liquidazione delle prestazioni si rinvia all'ART. 20 delle Condizioni di Polizza.

La Società entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa procede alla liquidazione presso l'avente diritto. Si ricorda che i diritti derivanti da un contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo un anno dal momento in cui possono essere fatti valere (art. 2952 C.C.)

18. Legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

19. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

23. Comunicazioni del Contraente alla Società

Il Contraente che non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione fiscale dei premi può comunicare alla Società a mezzo lettera raccomandata l'importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi (entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui emerge il diritto alla prestazione). I suddetti premi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale sia in forma di capitale che in forma di rendita vitalizia.

L'Assicurato iscritto alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 è altresì tenuto a produrre la documentazione attestante la condizione di "vecchio iscritto", ai fini della identificazione delle prestazioni erogabili e del regime fiscale applicabile al contratto.

Il Contraente dovrà comunicare alla Società le informazioni necessarie e fornire la relativa documentazione nelle ipotesi di trasferimento da altre forme di previdenza complementare, ai fini della identificazione delle prestazioni stesse e del relativo regime fiscale applicabile.

F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato

Dott. Giuseppe Vecchione



Condizioni di Polizza

Premessa

Il presente contratto realizza una forma pensionistica individuale (di cui all'art 9-ter del Decreto Legislativo n.124/93, di seguito Decreto) finalizzata alla costituzione di una pensione complementare a quella prevista dal sistema obbligatorio; esso è disciplinato:

- dalle presenti Condizioni di Polizza che sono state comunicate da F.A.T.A. Assicurazioni (di seguito Società) alla Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione (COVIP), così come previsto dalla normativa di legge;
- dalle disposizioni legislative in materia ed in particolare dal Decreto.

ART. 1 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza, da eventuali appendici ed allegati rilasciati dalla Società stessa.

ART. 2 - CONCLUSIONE, ENTRATA IN VIGORE E SCADENZA DEL CONTRATTO

1. Conclusione ed entrata in vigore

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società, sempreché sia stato effettuato il pagamento del premio (premio di perfezionamento).

L'assicurazione entra in vigore, e pertanto ha decorrenza, a condizione che sia stato pagato il premio:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso ovvero
- alle ore 24 del giorno indicato nel documento di polizza qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva a quella di sottoscrizione della proposta.

Il contratto di assicurazione viene emesso in base ai dati ed alle indicazioni fornite dal Contraente. Le dichiarazioni del Contraente devono essere esatte e complete.

A seguito della sottoscrizione della proposta e verificato il pagamento del premio di perfezionamento la Società invia al Contraente il documento di polizza che contiene:

- il numero di polizza;
- la data di decorrenza del contratto;
- l'importo del premio lordo versato e di quello investito;
- il valore relativo alle prestazioni assicurate.

2. Scadenza

La scadenza dell'assicurazione, intesa come termine del periodo di pagamento dei premi antecedente l'erogazione delle prestazioni pensionistiche, viene fissata dal Contraente all'interno dell'intervallo temporale nel quale il Contraente stesso maturerà i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza, ai sensi dell'Art. 9-ter del Decreto. Eventuali modifiche legislative o cambiamenti di professione dell'Assicurato che influiscano sulla determinazione dell'età pensionabile utile per il conseguimento del diritto alle prestazioni di vecchiaia potranno comportare la rideterminazione della durata contrattuale.

ART. 3 - FASI DEL CONTRATTO

Il contratto prevede:

- un primo periodo di corresponsione di premi successivi, definito **fase di accumulo**, compreso tra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto;
- un secondo periodo, successivo al primo, definito **fase di erogazione**, durante il quale la Società eroga le prestazioni assicurate.

ART. 13 - PRESTAZIONE PENSIONISTICA ASSICURATA NEL PERIODO DI EROGAZIONE

Al termine della fase di accumulo il Contraente sceglie la modalità di erogazione della prestazione pensionistica maturata, a quella data, tra quelle previste dal Decreto:

- 100% dell'intero importo maturato sotto forma di rendita vitalizia;
- fino al 50% dell'importo maturato in forma di capitale, il restante sotto forma di rendita vitalizia;
- 100% dell'intero importo maturato sotto forma di capitale.

Quest'ultima possibilità è realizzabile solo se l'importo annuo della rendita vitalizia calcolata sull'intera posizione individuale maturata risulta inferiore all'assegno sociale minimo di cui all'Art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 oppure se il Contraente è un "vecchio" iscritto.

La rendita vitalizia viene erogata in via posticipata: pertanto, la prima rata viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto. L'erogazione della rendita cessa con la rata precedente la morte dell'Assicurato o, in caso di rendita reversibile, del Beneficiario di tale prestazione.

Nella fase di erogazione la rendita non può essere riscattata.

Il pagamento della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute. Il Contraente dovrà comunicare alla Società il conto corrente e le relative coordinate bancarie (ABI, CAB), sul quale accreditare i pagamenti. In caso di variazioni, il Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Società. Per bonifici eseguiti all'estero saranno addebitate le relative spese bancarie.

ART. 14 - TRASFERIMENTO VERSO ALTRE FORME PREVIDENZIALI

Il Contraente, trascorsi tre anni dalla data di effetto del contratto, ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale maturata ad altra forma di previdenza complementare prevista dal Decreto.

Tale termine temporale non si applica nel caso in cui il Contraente intenda trasferire le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare cui il Contraente aderisca in relazione ad una nuova attività lavorativa. Il Contraente dovrà far pervenire la richiesta in forma scritta a F.A.T.A. Assicurazioni - Via Urbana 169/A - 00184 Roma, mediante lettera raccomandata A.R., indicando le coordinate bancarie del fondo di destinazione ed allegando una copia di un documento di identità valido e firmato nonché l'originale di polizza

La Società provvede nel termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta a trasferire alla forma pensionistica di destinazione un importo pari al valore della posizione maturata alla data di richiesta. La somma trasferita viene incrementata di un ulteriore importo, come previsto al punto 2 dell' Art. 26 della Circolare Isvap n. 551/D del 1 marzo 2005, se positivo, funzione della commissione d'ingresso determinato come differenza tra:

- l'importo della commissione d'ingresso prelevata nel corso del primo anno moltiplicato per il rapporto tra il numero degli anni e frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo e gli anni complessivamente previsti;
- l'importo del Bonus eventualmente già riconosciuto.

Per i pagamenti delle somme liquidabili vengono seguite le modalità previste dall'ART. 20 delle Condizioni di Polizza.

ART. 15 - TRASFERIMENTO DA ALTRE FORME PREVIDENZIALI

Il presente contratto, durante la fase di accumulo, consente il trasferimento delle disponibilità maturate in altre forme pensionistiche complementari previste dal Decreto.

La Società, ricevute le informazioni necessarie previste dal Decreto mediante una richiesta scritta a F.A.T.A. Assicurazioni - Via Urbana 169/A - 00184 Roma, effettuata con lettera raccomandata A.R., applicherà alle disponibilità trasferite, la disciplina del presente contratto.

Per la determinazione della prestazione pensionistica assicurata si applicano i coefficienti di conversione in rendita in vigore al momento del trasferimento, portati a conoscenza del Contraente.

ART. 16 - OPZIONI

Prima dell'accesso alla prestazione pensionistica il Contraente può scegliere una delle seguenti opzioni:

1. conversione della rendita vitalizia assicurata nelle seguenti tipologie di rendita:
 - una rendita vitalizia pagabile in rate posticipate reversibile su un'altra testa, denominata Reversionario, da corrispondere finché l'Assicurato è in vita e, successivamente, in misura totale o parziale, finché il Reversionario è in vita;
 - una rendita pagabile in rate posticipate certa per un minimo di cinque o dieci anni, indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Assicurato, e successivamente vitalizia.

I coefficienti da applicare in tali casi saranno comunicati dalla Società su richiesta del Contraente al momento dell'erogazione delle prestazioni e calcolati con le stesse basi tecniche dei coefficienti di rendita applicati nel corso della durata contrattuale a fronte di ciascun premio pagato. Inoltre, sempre prima dell'accesso alla prestazione pensionistica, il Contraente potrà richiedere che tali rendite vengano corrisposte in modo rivalutabile secondo le condizioni in vigore al momento della richiesta stessa.

2. un capitale nei casi e con i limiti previsti dalla normativa vigente;
3. il prolungamento dell'assicurazione non oltre i cinque anni dal raggiungimento dell'età pensionabile secondo quanto previsto dal Decreto. La prestazione assicurata viene di conseguenza ricalcolata sulla base della nuova data di scadenza.

ART. 17 - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI

Il mancato pagamento della prima intera annualità di premio determina la risoluzione del contratto e le rate di premio versate restano acquisite alla Società. Tale vincolo viene eliminato qualora il Contraente abbia trasferito nel presente contratto le posizioni accantonate presso altri fondi pensione o presso altra forma pensionistica secondo quanto indicato all'ART. 15.

Il Contraente può sospendere il versamento dei premi mantenendo in vigore il contratto per il cumulo delle prestazioni assicurate maturate e può in ogni caso ripristinare il versamento dei premi.

ART. 18 - RISCATTO

Il contratto è riscattabile totalmente o parzialmente su richiesta del Contraente dopo che siano trascorsi almeno otto anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione e sia stata pagata almeno un'annualità di premio. Il suddetto vincolo di durata non sussiste nel caso in cui il Contraente cessi l'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica ed in caso di decesso dell'Assicurato prima di aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica. Ai fini del computo degli otto anni si dovrà tener conto dell'eventuale anzianità pregressa qualora il Contraente abbia trasferito nel presente contratto disponibilità secondo quanto stabilito all'ART. 15 delle Condizioni di Polizza.

Non è consentito alcun riscatto durante l'erogazione della rendita vitalizia..

Riscatto totale

L'operazione di riscatto totale conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa o conseguente al decesso dell'Assicurato risolve il contratto. Negli altri casi il Contraente ha facoltà di riprendere il pagamento dei premi, ai quali verrà applicata la disciplina del presente contratto.

L'importo del riscatto totale è pari alla somma dei capitali costitutivi della rendita totale, ciascuno rivalutato fino alla data della richiesta della liquidazione. In caso di riscatto totale conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa o al decesso dell'Assicurato, tale valore viene incrementato di un ulteriore importo, come previsto dall'art. 26 della Circolare Isvap n. 551/D del 1 marzo 2005, se positivo, funzione della commissione d'ingresso determinato come differenza tra:

- l'importo della commissione d'ingresso prelevata nel corso del primo anno moltiplicato per il rapporto tra il numero degli anni e frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo e gli anni complessivamente previsti;
- l'importo del Bonus eventualmente già riconosciuto.

L'importo del riscatto viene diminuito di una commissione pari a 50,00 euro.

ALLEGATO 1A

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA PER 1.000 EURO DI CAPITALE

Sesso maschile

Età di computo	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	42,439	41,989	41,842	41,768	41,695	41,622
51	43,340	42,872	42,718	42,641	42,565	42,489
52	44,297	43,807	43,647	43,567	43,487	43,408
53	45,313	44,801	44,633	44,549	44,466	44,383
54	46,393	45,857	45,681	45,593	45,506	45,419
55	47,543	46,980	46,795	46,703	46,612	46,521
56	48,767	48,174	47,980	47,883	47,787	47,691
57	50,069	49,445	49,240	49,139	49,037	48,936
58	51,459	50,800	50,584	50,476	50,370	50,263
59	52,946	52,248	52,020	51,907	51,794	51,681
60	54,545	53,805	53,563	53,442	53,323	53,203
61	56,264	55,477	55,219	55,091	54,964	54,837
62	58,113	57,274	56,999	56,863	56,728	56,593
63	60,107	59,209	58,916	58,771	58,626	58,482
64	62,259	61,297	60,983	60,827	60,672	60,518
65	64,588	63,553	63,215	63,048	62,881	62,715
66	67,112	65,995	65,631	65,451	65,271	65,093
67	69,854	68,645	68,252	68,057	67,862	67,669
68	72,840	71,526	71,099	70,887	70,677	70,467
69	76,096	74,664	74,198	73,967	73,738	73,510
70	79,654	78,085	77,576	77,324	77,074	76,825

Tali coefficienti di conversione del capitale in rendita vitalizia sono stati determinati adottando l'ipotesi demografica RGS48 ed un tasso tecnico del 2%.

DETERMINAZIONE DELL'ETÀ DI COMPUTO

La tabella soprariportata prevede l'uso della scala seguente che permette la determinazione dell'età di computo invecchiando o ringiovanendo l'età assicurativa in funzione dell'anno di nascita:

MASCHI

Anno di nascita	Correzione dell'età
fino al 1941	+1
dal 1942 al 1951	0
dal 1952 al 1965	-1
dal 1966 e oltre	-2

ALLEGATO 2

Condizioni di rivedibilità delle basi demografiche

La Società potrà rideterminare le tavole demografiche al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

1. la speranza di vita residua di un individuo d'età 65 anni se maschio o di 60 anni se femmina, elaborata dall'Istat e pubblicata nelle tavole di mortalità della popolazione italiana, contenute nell'Annuario "Decessi: caratteristiche demografiche e sociali", risulti superiore alla corrispondente speranza di vita residua contenuta nella tabella H, di seguito riportata, per l'anno di riferimento considerato dalle tavole stesse. In assenza dell'elaborazione Istat verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro qualificato organismo nazionale o comunitario;
2. la sopravvivenza effettiva del portafoglio di rendite in erogazione della Società (o di Società del Gruppo qualora la Società non possieda un significativo portafoglio di rendite in erogazione) risulti superiore alla sopravvivenza attesa del medesimo portafoglio valutata con le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei coefficienti di conversione del capitale in rendita allegati alle presenti Condizioni di Polizza e successive appendici.

Al verificarsi delle condizioni 1. e 2. la Società avrà facoltà di rideterminare i coefficienti di conversione del capitale in rendita.

Tabella H - Speranza di vita residua

Anno di riferimento	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Maschio età 65	16,37	16,50	16,64	16,77	16,89	17,01	17,13	17,24	17,35	17,46
Femmina età 60	25,21	25,40	25,58	25,76	25,94	26,09	26,25	26,39	26,53	26,67
Anno di riferimento	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maschio età 65	17,55	17,65	17,74	17,82	17,91	17,98	18,05	18,11	18,18	18,24
Femmina età 60	26,78	26,90	27,01	27,11	27,21	27,29	27,37	27,45	27,52	27,59
Anno di riferimento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Maschio età 65	18,29	18,34	18,38	18,43	18,47	18,50	18,53	18,56	18,59	18,62
Femmina età 60	27,65	27,70	27,75	27,80	27,85	27,88	27,92	27,95	27,98	28,02

La tabella H è un'estensione della tabella 1 contenuta nella pubblicazione Ania 1998 "Basi demografiche per le assicurazioni di Rendita - RG48" nell'ipotesi di mortalità bassa.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA FATAINVEST

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società F.A.T.A. , che viene contraddistinta con il nome "FATAINVEST" ed indicata nel seguito con la sigla "FATAINVEST". Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del "FATAINVEST". La gestione del "FATAINVEST" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
2. La gestione del "FATAINVEST" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31/3/1975 n. 136, la quale attesta la rispondenza del "FATAINVEST" al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al "FATAINVEST", il rendimento annuo del "FATAINVEST", quale descritto al seguente punto 3 e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
3. Il rendimento annuo del "FATAINVEST" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario dei "FATAINVEST" di competenza di quell'esercizio al valore medio del "FATAINVEST" stesso. Per risultato finanziario del "FATAINVEST" si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del "FATAINVEST" – al lordo delle ritenute di acconto fiscali delle corrispondenti attività nel "FATAINVEST" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel "FATAINVEST" per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio del "FATAINVEST" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del "FATAINVEST". La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel "FATAINVEST". Ai fini della determinazione del rendimento annuo del "FATAINVEST" l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo.
4. La Società si riserva di apportare al punto 3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

differimento (periodo di)

Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.

diritto proprio (del Beneficiario)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

durata del pagamento dei premi

Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

estensione territoriale

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti.

fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica
- nota informativa;
- condizioni di polizza, comprensive del regolamento della gestione separata;
- glossario;
- modulo di proposta.

garanzia di rendimento a scadenza

Valore minimo del rendimento finanziario attribuito alle prestazioni assicurate alla scadenza in base a determinate condizioni stabilite nel contratto.

garanzia principale

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari.

gestione separata (o speciale)

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione, deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

impignorabilità e insequestrabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

impresa di assicurazione

Vedi "Società".

intermediario

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento Assicurato.

nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia.

pegno

Vedi "cessione".

pensione di anzianità

Prestazione che, a determinate condizioni e con la cessazione dell'attività lavorativa, si può ottenere prima del compimento dell'età pensionabile. I requisiti necessari per accedere a tale prestazione variano a seconda della tipologia di lavoratore e della cassa o istituto del sistema previdenziale obbligatorio di base cui egli appartiene.

pensione di vecchiaia

Pensione che spetta al lavoratore che ha maturato l'età pensionabile prevista e, nello stesso tempo, ha contribuito per il numero minimo di anni previsto. L'età pensionabile e gli anni di contribuzione variano secondo la tipologia di lavoratore e della cassa o istituto del sistema previdenziale obbligatorio di base cui egli appartiene.

perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata.

polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA FIGURA DEL CONTRAENTE

Quale è attualmente il Suo stato occupazionale?

- occupato con contratto a tempo indeterminato
 - autonomo/libero professionista
 - pensionato
 - occupato con contratto temporaneo, di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, interinale ecc.
 - non occupato

Ha eventuali soggetti da tutelare (carichi familiari o altri soggetti)?

- SI
 - NO

Attualmente possiede altri prodotti assicurativi Vita?

- risparmio / investimento
 - previdenza / pensione integrativa
 - protezione assicurativa del rischio (morte, invalidità, malattie gravi, LTC)
 - nessuna copertura assicurativa vita

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

Gentile Cliente, il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, informazioni necessarie a valutare l'adeguatezza del contratto che intende sottoscrivere alle Sue esigenze, tenendo presente che la mancanza di tali informazioni ostacola la valutazione. Qualora Lei non intenda fornire tali informazioni, Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere la "Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste" sotto riportata.

La Sua capacità di risparmio a disposizione per questo contratto è:

- BASSA - Inferiore a € 5.000,00 annui.
 MEDIA - Da € 5.000,00 a € 15.000,00 annui.
 ALTA - Oltre € 15.000,00 annui.

L'orizzonte temporale che si prefigge per questo contratto è:

- BREVE TERMINE - fino a 5 anni.
 MEDIO TERMINE - oltre 5 anni e fino a 10 anni.
 LUNGO TERMINE - oltre 10 anni.

L'obiettivo del nuovo contratto è:

- PREVIDENZA
 PROTEZIONE
 INVESTIMENTO

La Sua propensione al rischio per questo contratto è:

- BASSA - mantenimento del valore del capitale e suo costante e graduale incremento nel tempo.
 MEDIA - crescita del capitale conferito, limitando al massimo la possibilità di perdite in conto capitale.
 ALTA - crescita significativa del capitale conferito, con possibilità di subire perdite.

La possibilità di riscattare questo contratto nei primi tre anni è:

- BASSA
 ALTA

ESITO DEL TEST SULL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

(Riservato all'intermediario assicurativo)

- Capacità di risparmio insufficiente in relazione all'importo del premio.
 Prodotto non conforme agli obiettivi espressi.
 Prodotto non conforme alle esigenze assicurative/finanziarie espresse in proposta di polizza.

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

Dichiaro di non voler rispondere alle domande riportate nel "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto" o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle mie esigenze.

IL CONTRAENTE

Data

.....

INFORMATIVE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003**Informativa Contrattuale**

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornire i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i Suoi dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) - non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (6).

Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio ASSISTENZA LEGALE.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, può essere richiesta al citato Servizio (Servizio ASSISTENZA LEGALE - FATA Assicurazioni S.p.A. - Via Urbana, 169/A - 00184 Roma, tel. 06 47 65 472 fax 06 48 15 934). Il sito www.fata-assicurazioni.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società.

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili - effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data _____

Nome e cognome dell'degli Interessato/i (leggibili) _____

Firma _____

NOTE:

- (1) L'art. 4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
- (2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione o controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC/2002/9).
- (3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario o che La qualificano come danneggiato (v. polizze di responsabilità civile); banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
- (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consorzi (v. CID) propri del settore assicurativo, nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché altri organismi istituzionali nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria, tra cui ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (v. Ufficio Italiano Cambi, Banca Dati ISVAP, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione). Per quanto qui non indicato, tali distinti Titolari forniscono una specifica informativa sul trattamento dei dati personali da essi effettuato.
- (5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio o la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.
- (6) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Informativa Commerciale

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano per utilizzarli per finalità di promozione commerciale e di analisi di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere i nuovi servizi della Società e di altre Società del Gruppo.

I dati utilizzati sono solo quelli strettamente necessari agli scopi sopraindicati, sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a tali fini e per questo possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati, a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (1). I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Il mancato consenso comporterà l'impossibilità da parte nostra di utilizzare i Suoi dati per le finalità sopraindicate.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (2).

Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio ASSISTENZA LEGALE.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, può essere richiesta al citato Servizio (Servizio ASSISTENZA LEGALE - FATA Assicurazioni S.p.A. - Via Urbana, 169/A - 00184 Roma, tel. 06 47 65 472 fax 06 48 15 934). Il sito www.fata-assicurazioni.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società.

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni da parte:

- della Società, anche utilizzando i soggetti sopra indicati, per rilevazioni sulla qualità dei servizi, dei bisogni della clientela e per iniziative di informazione e promozione commerciale di propri prodotti e servizi

SI NO

- di Società del Gruppo per iniziative promozionali di propri prodotti e servizi

SI NO

Luogo e data _____

Nome e cognome dell'degli interessato/i (leggibili) _____

Firma _____

NOTE:

- (1) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate: agenti, subagenti, produttori d'agenzia, società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi informatici, telematici, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, nonché società specializzate in ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
- (2) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

